

Il Sistri cambia ancora pelle

In arrivo semplificazioni e una applicazione estesa

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Meno burocrazia informatica ma più rifiuti sottoposti al sistema di controllo telematico. Queste le novità che, in base ai lavori istituzionali in corso, interesseranno il Sistri dal 2016. A meno di un mese dalla data del 1° gennaio 2016, termine iniziale della sanzionabilità (salvo proroghe dell'ultimo minuto) dell'omesso tracciamento telematico dei residui e dell'insediamento del nuovo gestore del sotteso servizio informatico, le ultime indicazioni sul futuro del sistema arrivano da due atti: lo schema di decreto legislativo di snellimento generale dell'ordinamento giuridico, trasmesso al Senato lo scorso 26 novembre 2015, che incide sul sistema regolamentare Sistri in ragione della «prossima entrata in vigore del nuovo sistema semplificato»; la risposta governativa fornita il precedente 19 novembre 2015 alla Commissione ambiente della Camera, nell'ambito di una interrogazione parlamentare e dalla quale emerge anche il prossimo allargamento del Sistri a ulteriori tipologie di rifiuti, dunque a nuovi soggetti della filiera.

Future semplificazioni burocratiche. Le indicazioni istituzionali in materia appaiono annunciare l'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 188-bis del dlgs 152/2006 e volto allo snellimento e ottimizzazione del Sistri. Semplificazioni che dovrebbero seguire, plausibilmente, le linee guida emerse dall'incontro del 15 aprile 2015 tra Minambiente, Consip spa (centrale di committenza nazionale per gli acquisti della p.a.) e i rappresentanti del Tavolo di concertazione e monitoraggio Sistri (ex articolo 11, dl 101/2013), le quali disegnano una razionalizzazione informatica fondata su soluzioni alternative alle attuali «chiavette usb» e «black box» (da sostituire, rispettivamente, con certificati virtuali ove necessario e tachigrafi digitali) e una rivisitazione «user friendly» dell'interfaccia telematica Sistri (con la possibilità di compilazione delle schede rifiuti in modalità off-line e la piena interattività con i software gestionali aziendali).

Previsto allargamento campo di applicazione. Alla base dell'annunciato ampliamento del Sistri appare essere l'articolo 188-ter del dlgs 152/2006, ove si prevede (comma 3) l'individuazione tramite Dm Ambiente di ulteriori categorie di soggetti cui è necessario estendere il Sistri. Categorie da rintracciare, nel tenore dell'articolo 11 del dl 101/2013 (che ha introdotto

Sistri, il quadro della situazione	
In base all'attuale assetto normativo	
Soggetti obbligati	<ul style="list-style-type: none"> Enti e imprese: <ul style="list-style-type: none"> produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (tranne quelli esonerati ex dm 24 aprile 2014); che effettuano raccolta/trasporto professionale, trattamento, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione di rifiuti speciali pericolosi Nuovi produttori di rifiuti pericolosi Operatori del trasporto intermodale di rifiuti speciali pericolosi Comuni e imprese di trasporto rifiuti urbani della Regione Campania
Obblighi	<ul style="list-style-type: none"> Iscrizione: prima di inizio attività o al verificarsi dei presupposti che la impongono Pagamento contributo: con iscrizione e nei successivi anni entro il 30 aprile Tracciamento rifiuti tramite: <ul style="list-style-type: none"> comunicazione a server Sistri di quantità/qualità rifiuti; conservazione file generati dal sistema; trasporto rifiuti con copia cartacea scheda «Area Movimentazione Rifiuto»; monitoraggio satellitare mezzi di trasporto rifiuti; videosorveglianza discariche e impianti incenerimento
Sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> Dall'1/4/2015: per omessa iscrizione e mancato pagamento contributo Dall'1/1/2016: per violazione regole operative di tracciamento rifiuti
In base alle novità in arrivo	
Nuovo gestore	Dal 2016: nuovo concessionario per gestione e sviluppo del sistema
Semplificazioni	<ul style="list-style-type: none"> Soluzioni alternative alle chiavette usb e black box Interfaccia telematica semplificata Compatibilità con comuni browser Possibilità di compilazione schede rifiuti in modalità off-line Piena interattività con software gestionali aziendali
Allargamento campo applicazione	Individuazione tramite dm Ambiente di ulteriori categorie di soggetti cui è necessario estendere il Sistri (ex articoli 188-ter, dlgs 152/2006 e 11, dl 101/2013)

la citata previsione nel Codice ambientale), «nell'ambito degli enti e delle imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/Ce», dunque tra i gestori di rifiuti anche non pericolosi. Ulteriori «indizi» sia della semplificazione che dell'allargamento del Sistri appaiono emergere dal citato dlgs in itinere sullo snellimento dell'ordinamento giuridico, laddove si prevede l'abrogazione del secondo periodo, comma 2, articolo 11 del dl 101/2013 che dispone l'adozione di un dm Ambiente disciplinante le modalità di applicazione «sperimentale» del sistema alla catena di raccolta, trasporto e trattamento professionali dei rifiuti urbani pericolosi.

Nuovo gestore del servizio. Come accennato, è previsto per nuovo anno, sulla base di quanto stabilito dal comma 9-bis dell'articolo 11 del citato

dl 101/2013, il passaggio di consegne dal vecchio al nuovo gestore del sistema informatico statale che governa il Sistri. E proprio l'individuazione del nuovo concessionario da parte della Consip alla luce della relativa gara europea in itinere dovrebbe inaugurare, come suggerito anche dal citato documento del 15 aprile 2015, la stagione delle semplificazioni; anche se sull'effettiva contestualità delle due novità, passaggio di consegne e semplificazioni, dubbi sono stati sollevati da diverse associazioni di settore (si veda *ItaliaOggi* del 26/11/2015).

Il contributo Sistri. Dagli ultimi passaggi istituzionali appare emergere anche la conferma dell'obbligatorietà del contributo posto dal dm 52/2011 a carico degli operatori per il funzionamento del Sistri. Nella citata risposta governativa del 19 novembre

2015 alla sottesa interrogazione parlamentare viene infatti sottolineato come, salvo futuri ed eventuali interventi legislativi di compensazione ad hoc per alcune annualità pregresse, esso contributo in base all'attuale assetto normativo non ha comunque natura di corrispettivo per un servizio, per cui non ne può essere richiesto il rimborso in mancanza della prestazione cui si riferisce (afferma, quest'ultima, in linea con quanto già espresso dal Minambiente nell'ambito dell'audizione 16 maggio 2012 presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti).

Lo stato dell'arte: soggetti obbligati. In base al vigente dlgs 152/2006 e provvedimenti satellite il Sistri è attualmente obbligatorio per i seguenti soggetti: enti/imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (a eccezione, purché

non stocchino i propri rifiuti, dei soggetti esonerati dal dm Ambiente 24 aprile 2014); enti/imprese di raccolta/trasporto a titolo professionale, di trattamento, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione di rifiuti speciali pericolosi; nuovi produttori che trattano o generano rifiuti pericolosi; operatori del trasporto intermodale affidatari di rifiuti speciali pericolosi; comuni e imprese di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania.

Gli obblighi. Tali soggetti devono iscriversi al sistema: (ex dm 52/2011) prima di avviare le attività o al verificarsi dei presupposti che li sottopone alla disciplina; (ex dlgs 152/2006) in caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi, entro tre giorni lavorativi dall'accertamento di tale caratteristica. Il tracciamento dei rifiuti impone invece, secondo tempistiche, modalità e strumentazione ex citato dm 52/2011 (tra cui chiavette usb e black box): comunicazione al server Sistri di quantità e qualità dei rifiuti prodotti, gestiti, oggetto di commercio; conservazione dei file generati dal sistema; trasporto dei rifiuti unitamente alla copia cartacea della scheda «Area Movimentazione Rifiuto» generata dal sistema; monitoraggio satellitare dei mezzi di trasporto rifiuti; videosorveglianza di discariche e impianti incenerimento.

Sanzioni per omesso contributo. Dallo scorso 1° aprile 2015 sono applicabili le sanzioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 260-bis del dlgs 152/2006, che puniscono (a titolo amministrativo e con importi fino a 93 mila euro) l'omessa iscrizione al Sistri così come il mancato pagamento del contributo.

Sanzioni per omesso tracciamento. Dal 1° gennaio 2016 scatterà invece, salvo proroghe, l'applicabilità delle sanzioni previste dai commi dal 3 al 9 dello stesso articolo 260-bis per la violazione delle citate regole operative di tracciamento rifiuti. Il 31 dicembre 2015 scade infatti la vigenza del c.d. «regime transitorio del doppio binario» (previsto dal dl 192/2014) in virtù del quale i soggetti obbligati al Sistri devono continuare a effettuare anche il tradizionale tracciamento dei rifiuti con la parallela sanzionabilità, però, delle sole violazioni di quest'ultimo. A una eventuale proroga dell'ultimo minuto potrebbe far tuttavia pensare quanto emerge dal resoconto stenografico della seduta del Senato 15 ottobre 2015 n. 524, laddove si accenna alla possibile necessità di un «periodo di rodaggio» per la nuova configurazione Sistri che esordirà con l'atteso rinnovo della gestione del sistema.